



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 711 del 28/05/2021

Determina del Responsabile N. 56 del 28/05/2021

PROPOSTA N. 805 del 28/05/2021

OGGETTO: Comune di Montepandone.

Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (Linee Guida Regionali delibera di G.R. n. 1647/2019), del piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montepandone con nota prot. n. 8964 del 14.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 15.04.2021, con protocollo n. 7788, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, relativa al piano attuativo del Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G.;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 28.05.2021, di seguito integralmente trascritto:

'''''''''' Con nota prot. n. 8964 del 14.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 15.04.2021, con protocollo n. 7788, il Comune di Montepandone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito al piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G, anche se la verifica è stata condotta predisponendo un rapporto preliminare di screening "ordinario" sulla base di quanto previsto al capitolo 1 del Decreto del Dirigente Regionale della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;

- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP S.p.A., con nota prot.n. 2021008218 del 05.05.2021, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 9152 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- *per il Comparto Edilizio n° 23.6 non è necessaria la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, l'AATO n.5 Marche Sud e il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Area Vasta n. 5 non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Il piano attuativo in oggetto è relativo al Comparto Edilizio n. 23.6 previsto nel vigente P.R.G. del Comune di Monteprandone approvato con Delibera del di Consiglio Comunale n. 63 del 14.11.2019.

L'area è normata all'art. 63 delle NTA del vigente PRG che prevede i seguenti indici e parametri:

- superficie catastale pari a mq 17.940;
- indice di edificabilità pari a 0,8 mc/mq;
- volume massimo consentito pari a mc 14.240;
- abitanti equivalenti pari a 118,66 unità;
- standard urbanistici minimi necessari pari a mq 2.848,08;
- nuova viabilità: la strada di piano, che sarà a carico dei lottizzanti, e via Truento.

Il piano prevede n. 19 edifici privati che si sviluppano su tre piani (Hmax = ml 10.00), costituiti da villini uni e bifamiliari, realizzati all'interno del proprio comparto edificatorio dai rispettivi proprietari nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.

Con riferimento alla dotazione di standard urbanistici (verde e parcheggi pubblici) si rileva che gli stessi sono stati calcolati nel rispetto della scheda contenuta nell'art. 63 delle N.T.A. del P.R.G., del D.M. n. 1444/68 e della L.R. n. 34/92, prevedendo il piano attuativo mq 2.185 di verde pubblico e mq 1.224 di parcheggi pubblici per un totale di aree a standard pari a mq 3.409.

Il Comune evidenzia che l'area oggetto del presente piano attuativo è dotata di tutti i servizi necessari e di infrastrutture, è ubicata all'incrocio di due strade, via Truento a sud e via XX Settembre ad ovest, in una zona già ampiamente urbanizzata.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona "Comparto Edificatorio 23.6 – Lottizzazione Truento Nord" disciplinata dall'art. 63 delle N.T.A. nel vigente PRG;
- l'intervento risulta conforme al PRG vigente;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G.; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Il Comune, considerata l'estensione dell'area in oggetto e l'invarianza del carico urbanistico previsto dal PRG, ha ritenuto sufficiente effettuare la sola verifica di assoggettabilità, descrivendo poi tutta la procedura prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"

Viene evidenziata l'irrelevanza dei possibili effetti sull'ambiente del Piano di Lottizzazione in quanto

lo stesso è posizionato in una zona già ampiamente urbanizzata dove sono previsti edifici anche con altezze superiori ai tre piani fuori terra.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

Sono state delineate le esigenze che determinano la necessità di predisporre il piano attuativo ed effettuata una descrizione delle sue caratteristiche, sviluppando i seguenti elementi: inquadramento strategico e attuativo del piano, inquadramento del contesto pianificatorio (si rileva che l'analisi dei piani e programmi pertinenti al Piano di che trattasi, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello, si è limitata alla sola verifica della coerenza rispetto alle previsioni del Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto), inquadramento del contesto strategico in materia ambientale nel quale sono stati sviluppati i criteri di cui al primo punto dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E' stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di piano (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali), inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell'ambito territoriale: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui il piano esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione;
- caratterizzazione dello stato dell'ambiente: viene descritto, con riferimento agli aspetti ambientali di cui al punto precedente, lo stato dell'ambiente, non rilevando criticità particolari;
- individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali: viene evidenziato che l'area oggetto di intervento è dotata di tutti i servizi necessari e di infrastrutture, in una zona già ampiamente urbanizzata dove sono presenti tutti i servizi necessari.

Sez. 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascun aspetto ambientale di cui alla precedente sezione 4 vengono evidenziate le possibili interazioni specificando le relative azioni di Piano.

Sono state poi individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale declinati in obiettivi strategici (tutelare le risorse e l'ambiente) e sub-obiettivi (uso razionale del suolo e delle materie prime, contenimento dei consumi energetici, controllo dell'inquinamento acustico), descrivendo le azioni necessarie per il loro raggiungimento.

Per quanto riguarda la probabilità, la durata, la frequenza, la reversibilità, l'entità e l'estensione degli effetti individuati non vengono evidenziate criticità particolari.

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti, considerato che trattasi di un piano attuativo - ovvero di un intervento che interessa solo una minima parte del territorio comunale - le sue azioni non vengono ritenute in grado di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'attuazione del piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G..

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G., con le seguenti prescrizioni:

1. il piano attuativo dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità delle previsioni modificate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del piano attuativo relativo al Comparto Edilizio n.23.6 del vigente P.R.G, con le seguenti prescrizioni:

1. il piano attuativo dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità delle previsioni modificate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 28/05/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO